

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1156 del 08/03/2023
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C. Rinnovo concessione di terreni demaniali (DET-AMB-2022del 08/09/2022) corso d'acqua torrente Parma. Pratica PR15T0069-Sinadoc 36904/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1212 del 08/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PRATICA N. PR15T0069

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2022/185618 del 11/11/2022 con cui la ditta Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C., C.F./P.iva 02020480345 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) in Via Cascinapiano n. 5/1, ha chiesto il rinnovo della concessione (DET-AMB-2022-4568 del 08/09/2022) per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma, individuata al foglio 16 mappale 73 (parte) del Comune di Langhirano (PR), al solo uso deposito (sup. occupata mq 8500) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 363 del 07/12/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO

- dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. n. PG/2022/111782 del 06/07/2022 e nulla osta idraulico del 15/12/2022 prot. n. PG/2022/205105), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria

tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone per l'anno 2023, pari a € 2091,00 in data 13/02/2023.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C., C.F/P.iva 02020480345, il rinnovo della concessione (DET-AMB-2022-4568 del 08/09/2022) per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Parma, individuata al foglio 16 mappale 73 (parte) del Comune di Langhirano (PR), al solo uso deposito, sup. occupata mq. 8500 (prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico), codice pratica PR15T0069 - Sinadoc n. 36904/2022;
2. **la concessione è rilasciata per anni 1 (uno) con scadenza 31 Dicembre 2023, come indicato nel parere idraulico.;**
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/02/2023 (ns prot. n. PG/2023/38889 del 03/03/2023);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20

giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di area demaniale (DET-AMB-2022-4568 del 08/09/2022) rilasciata alla ditta Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C., C.F./P.iva 02020480345 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) in Via Cascinapiano n. 5/1, pratica PR15T0069 - Sinadoc 36904/2022.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione, afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 16 mappale 73 (parte) del Comune di Langhirano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata al solo uso deposito (sup. occupata m²8.500) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € **2.091,00**, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a € 2.091,00, è già stato versato nel rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2016-1706 del 07/06/2016 e integrato successivamente nella Determinazione di rinnovo n. DET-AMB-2022-4568 del 08/09/2022 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della

concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata per anni 1 (uno) con scadenza 31 Dicembre 2023, come indicato nel parere idraulico.**
2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e

conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. n. PG/2022/111782 del 06/07/2022 e nulla osta idraulico del 15/12/2022 prot. n. PG/2022/205105** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare ed in particolare:

- *Si rammenta infine che al termine di tale periodo l'intera area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di materiale inerte, di cose ed attrezzi e ripristinata all'ambiente naturale del corso d'acqua.*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Invio mezzo PEC
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
P. le della Pace 1
43121 Parma (PR)
aopr@cert.arpa.emr.it

[illegible]



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Invio mezzo PEC
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
P. le della Pace 1
43121 Parma (PR)
aopr@cert.arpa.emr.it

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



- si dovrà verificare, soprattutto in occasione di eventi di piena del corso d'acqua, la integrità della sponda ed eventualmente intervenire nella manutenzione e riparazione della stessa;
- si dovrà conservare la fascia di vegetazione spontanea presente;
- dovrà essere mantenuto il decoro delle aree demaniali a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
- la viabilità ad uso esclusivo per l'accesso all'area dovrà essere custodita con sbarra ed interdetta ai non aventi diritto;
- è fatto divieto di realizzare fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, senza opportuna autorizzazione;
- è fatto divieto di stoccare rifiuti di qualsiasi genere e tipo all'interno dell'area demaniale, effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Ai sensi dei punti precedenti, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

L'eventuale mancato rinnovo non potrà essere motivo di risarcimento alcuno nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Il presente parere si intende rilasciato nei limiti della disponibilità dell'Ufficio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.